

INTERNO

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 10-bis

(Alienazione e rottamazione dei veicoli sequestrati per violazioni del codice della strada)

1. *Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura – ufficio territoriale del Governo, competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati, altresì, i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.*
2. *Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato a carico dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositaria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.*
3. *Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.*
4. *Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del*

demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

5. Al procedimento disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 92 del 20 maggio 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 maggio 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 4, 6 e 10, dell'articolo 38 ("Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli"), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ("Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici"), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Il citato articolo 38, al comma 2, stabiliva che i veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito di sequestro e sanzioni accessorie previste dal codice della strada, o quelli non alienati per mancanza di acquirenti, immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, fossero alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito; al comma 4, prevedeva che il corrispettivo di tale alienazione fosse determinato dalle Amministrazioni in modo cumulativo per il totale dei veicoli, tenuto conto di una serie di elementi e sulla base di un computo delle somme dovute secondo i criteri di cui al comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione; il comma 6 citato prevedeva che al custode fosse riconosciuto un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno

degli ultimi dodici mesi di custodia, espressamente in deroga al previgente sistema tariffario, e con progressiva riduzione del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute; il comma 10, infine, estendeva la relativa disciplina anche alle procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del decreto, fossero state avviate dalle singole prefetture, ove non ancora concluse, prevedendo che i compensi dei custodi fossero determinati ai sensi del comma 6, «salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l'erario».

La situazione determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale rende necessario e non rinviabile un intervento normativo che, adeguando l'iter procedimentale di cui al citato articolo 38 alla pronuncia in parola, fondata sulla tutela costituzionale del consenso del depositario alla cessione dei veicoli e al relativo prezzo forfettario, possa consentire di perseguire comunque rilevanti risparmi di spesa, riducendo i tempi di giacenza ed i connessi oneri custodiali.

Al Ministero dell'interno è, infatti, affidata la gestione di un capitolo di spesa che presenta, ormai da lungo tempo, una forte esposizione debitoria, aggravatasi negli ultimi anni anche a causa dei provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che si sono susseguiti nel tempo, a distanza ravvicinata, e che hanno determinato una forte riduzione degli stanziamenti di bilancio.

In particolare, la manovra di bilancio 2012 è stata pesantemente influenzata dal combinato disposto del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, e del decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, che ha comportato, rispetto agli stanziamenti già previsti nella legge di bilancio triennale 2011-2013, una contrazione media pari al 45,39% delle risorse assegnate per le spese di consumi intermedi e di investimento.

Dalla ricognizione delle posizioni debitorie pregresse, maturate nel corso dell'esercizio 2012, anche alla luce dei dati comunicati dalle Prefetture, sul capitolo afferente alle spese di custodia dei beni sequestrati, è risultata una esposizione complessiva, al 31 dicembre 2012, di euro 119.491.802,51.

La formazione delle predette posizioni debitorie deriva sostanzialmente dalla necessità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti delle depositarie dei veicoli sequestrati e per far fronte alla Convenzione stipulata con l'Agenzia del Demanio per la fornitura del servizio di valutazione e gestione a titolo oneroso dei veicoli oggetto di sequestro, fermo e confisca amministrativa.

Tale massa debitoria trae sostanzialmente origine dalla lunga permanenza dei veicoli confiscati sia presso i custodi giudiziari di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica n.571/'82 sia presso i cd. "custodi-acquirenti" così denominati dall'art. 214-bis C.d.S., le cui spettanze devono essere corrisposte entro 90 giorni dalla

presentazione della fattura, pena il pagamento di interessi moratori.

Altra esigenza non trascurabile, oltre quella finanziaria, è di natura ambientale, in quanto richiede di eliminare e prevenire i rischi ambientali originati, sul territorio, da giacenze di materiale che, non più rivendicato dai legittimi proprietari, deve soltanto essere distrutto nell'interesse della tutela dell'incolumità pubblica.

Il comma 1 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto disponga la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Si prevede, inoltre, che dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, venga formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura – ufficio territoriale del Governo, competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati, altresì, i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

Il comma 2 stabilisce che nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato a carico dello Stato allo stesso titolo; il medesimo comma prevede, inoltre, che di tale facoltà sia data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, ove è anche indicato che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositaria, anche ai soli fini della rottamazione.

Il comma 3 prevede che decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Prefettura notifichi al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo; che l'alienazione si perfezioni, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica; che l'alienazione sia comunicata dalla Prefettura al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

Il comma 4 prevede che, con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato in modo cumulativo per l'insieme dei veicoli.

Il comma 5 stabilisce che al procedimento disciplinato dall'articolo in esame si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, espressamente richiamati in quanto compatibili con la disciplina dell'articolo e non sottoposti al giudizio di costituzionalità di cui alla richiamata sentenza n. 92, del 2013.

Il comma 6 prevede, infine, che la somma eventualmente ricavata dall'alienazione del veicolo per il quale è stato disposto il sequestro o il fermo è depositata in un autonomo conto fruttifero fino alla definizione del procedimento per il quale è stato disposto il sequestro o il fermo.

Il comma 7 reca un'espressa clausola di neutralità finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La norma prevede una ricognizione straordinaria di veicoli giacenti nelle depositerie autorizzate e l'alienazione, anche solo ai fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta. La disposizione è finalizzata a ridurre gli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, derivanti dal protrarsi della custodia di veicoli in depositerie, senza alcun interesse alla restituzione da parte del proprietario, od altro avente diritto sulla cosa, e consente l'incameramento al bilancio dello Stato dei proventi delle cessioni, al momento peraltro non quantificabili. Relativamente allo svolgimento della ricognizione straordinaria, il Prefetto si avvarrà del personale della Prefettura, senza alcun onere aggiuntivo di spesa. L'avente diritto ha titolo sia alla presa in custodia del veicolo, con contestuale liquidazione della depositaria, entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi dei veicoli oggetto della procedura, sia alla restituzione della somma ricavata dall'alienazione che, fino alla definizione del procedimento per il quale è stato disposto il sequestro o il fermo, è depositata in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria della Stato. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente, come espressamente precisato al comma 7.

EMENDAMENTO ART 10

All'articolo 10, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 228 del 2012 relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014. *CONV. PROVINCE (INTERNO)*

41-ter. A decorrere dall'anno 2014, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo del Sistema nazionale di protezione civile, è riconosciuta una specifica indennità al personale non dirigenziale impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile e che opera, tra l'altro, presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile - nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014- sono individuate, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la misura e le modalità per l'attribuzione della predetta indennità, in ragione della straordinarietà e dell'eccezionalità dell'impegno, della impossibilità di remunerazione delle predette prestazioni con gli strumenti ordinariamente previsti e del correlato disagio lavorativo. *PROT CIV*

41-quater. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, le assegnazioni temporanee del personale di II e III Area presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un ulteriore anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato. *BENI CULTURALI*

41-quinquies. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole "in uffici scolastici regionali di livello» sono aggiunte le seguenti: "dirigenziale o" e dopo le parole "dirigenziale generale," sono aggiunte le seguenti: "in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione.»". *ISTRUZIONE*

41-sexies. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente: *GIUSTIZIA (DA RIFORMULARE)*
 "11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

41-septies. All'articolo 5, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: **DIFESA**

a) al comma 4, gli ultimi tre periodi sono soppressi;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità dei servizi di assistenza al volo di terminale e di rotta prestati dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

41-opties. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al comma primo, i limiti temporali indicati all'articolo 12, comma 2 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente."

MIT

Art. 4

1. Al comma 3, sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "151 milioni di euro per l'anno 2014" e sostituire le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2017" con le seguenti: "79 milioni di euro per l'anno 2017. Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:

Aumento:

2014:

CP: +49.000;

CS: +49.000.

Riduzione

2017:

CP: -49.000;

CS: -49.000.

2. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Alla tabella E sono apportate le seguenti modificazioni:

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Amministrazione: INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:

ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO

(Set. 27) INTERVENTI DIVERSI

(1.2 - CAP. 7514)

Riduzione 2014

Cp - 8.000.000

Cs - 8.000.000

Aumento 2016

Cp + 8.000.000

Cs + 8.000.000

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

Amministrazione: INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:

ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERRITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE

(Set. 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
(1.2 – CAP. 7532)

Aumento 2014

Cp	+ 8.000.000
Cs	+ 8.000.000

Riduzione 2016

Cp	- 8.000.000
Cs	- 8.000.000".

RELAZIONE

La proposta emendativa di cui al comma 1 prevede per la realizzazione del MO.S.E. una variazione degli importi attualmente previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge. In particolare viene ridotta a 151 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per l'anno 2014, attualmente fissata in misura di 200 milioni di euro e viene aumentato a 79 milioni di euro per l'anno 2017 l'importo attualmente previsto in misura pari a 30 milioni di euro. La predetta variazione è prevista a valere sulla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532).

L'emendamento di cui al comma 2 ha lo scopo di rettificare le poste della Tabella E d.d.l. stabilità 2014-2016 al fine di recepire quanto disposto dalla Delibera Cipe 29/2013, che, anticipando il finanziamento inizialmente previsto per il 2016 al 2014, consente la rapida attivazione delle misure a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture, quali la nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con la finalità di limitarne gli impatti e renderla vantaggiosa per le collettività territoriali. La delibera Cipe 29/2013 ha riprogrammato il "Fondo infrastrutture stradali, ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico, nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" disponendo che l'assegnazione di 10 ml€ per la realizzazione delle "Opere compensative per l'inserimento territoriale della nuova linea ferroviaria Torino-Lione", disposta con delibera Cipe 23/2012 a valere sulle risorse recate dall'articolo 32, c. 1, del D.L. 98/2011 per 2 ml€ sul 2013 e 8 ml€ sul 2016, fosse rimodulata secondo la seguente articolazione temporale: 2 ml€ per il 2013 e 8 ml€ per il 2014.

Conseguentemente l'assegnazione di 9 ml€ per la "SS172 dei Trulli I stralcio funzionale", disposta per il 2014 con delibera Cipe 97/2013 è stata rimodulata in 1ml€ per il 2014 e 8 ml€ per il 2016.

Poiché i fondi relativi all'intervento "SS172 dei Trulli I stralcio funzionale" risultano ancora iscritti nel richiamato Fondo infrastrutture, mentre quelli per la realizzazione delle "Opere compensative per l'inserimento territoriale della nuova linea ferroviaria Torino-Lione" sono iscritti su apposito capitolo di bilancio n. 7532 tabella 10 MIT, si rende necessario modificare in via compensativa la Tabella E d.d.l. stabilità sia la voce relativa al capitolo 7514 "Fondo infrastrutture....", che quella relativa al capitolo 7532 "....." della Tabella E d.d.l. stabilità 2014-2016.

Art. 4

1. Al comma 1, dopo le parole: "della rete stradale per l'anno 2014" inserire le seguenti: ", la realizzazione di nuove opere", dopo le parole: "335 milioni di euro per l'anno 2014" inserire le seguenti: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2015." e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle esigenze riferite all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni a favore dell'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n.228." *Conseguentemente, alla tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, settore 11 punto 1.2 Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 – cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2015:

CP: - 100.000;

Rif: -100.000

CS: -100.000.

2. Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria";

b) al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria."

3. Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all'acquisto di immobili sulle strade e autostrade di interesse nazionale da adibire a sede degli organi delle forze dell'ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".».

Relazione

La proposta emendativa di cui al comma 1 è finalizzata ad aumentare lo stanziamento di 335 milioni di Euro, previsto in favore dell'ANAS per il 2014, di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di consentire l'utilizzo dello stesso da parte della società, oltre che per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale e per la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per finanziare la realizzazione di nuove opere.

La disposizione di cui al comma 2 è volta a consentire all'ANAS di destinare le risorse stanziate per il triennio 2014-2016 relative al rifinanziamento del Programma ponti e gallerie stradali, previsto dall'art. 18, commi 2 e 10, del Decreto c.d. Del Fare, anche per l'attuazione di interventi (quali il risanamento profondo della pavimentazione, l'adeguamento e la sostituzione di guard rail e segnaletica) da effettuare sulla rete di competenza mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria della rete in gestione della società.

La disposizione di cui al comma 3, inserendo il nuovo comma 1-bis all'art. 10-bis del D.L. n. 35/2013 (introdotto in sede di conversione in L. n. 64/2013), estende l'ambito di operatività delle eccezioni ivi previste al divieto di acquisto a titolo oneroso di immobili di cui all'art. 12, co. 1 *quater* del D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011), al fine di superare le criticità connesse al diverso trattamento riservato, da un lato, agli enti locali, dall'altro, alle altre amministrazioni pubbliche cui il divieto si applica. In particolare, la proposta in esame prevede l'esclusione dall'applicazione del divieto *de quo* delle operazioni di acquisto a titolo oneroso di immobili e terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 (T.U. in materia di espropri) da parte non solo degli enti locali, ma di tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano la qualità di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori.

Lo stesso comma 1-bis esclude inoltre dall'applicazione del divieto di cui all'art. 12, co. 1 *quater* D.L. n. 98/2011 le operazioni di acquisto che siano motivate dalla necessità di garantire primari interessi di carattere generale, quali la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica anche, specificatamente, a quanto concerne le strade e autostrade di interesse nazionale. Restano ferme invece le eccezioni previste per i soli enti locali al comma 1 dell'art. 10-bis D.L. n. 35/2012.

Emendamento in materia di autotrasporto

1. All'articolo 4, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

<<9-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

"m) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e delle camere di commercio;

o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.;"

b) all'articolo 10:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1. ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto,

2. potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti,

3. anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria,

4. non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate,

5. organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali,

6. firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione,

7. rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.";

2) la lettera g) è soppressa;

9-ter. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è soppressa. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro sei mesi le funzioni di cui al presente comma sono trasferite, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.">>.

2. All'articolo 17, al comma 4, all'elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la quarta voce.

RELAZIONE

Motivazione sulla necessità della norma

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è inserito dall'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera da sempre in posizione di autonomia contabile e finanziaria.

Con il decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (articolo 12, commi 81 e seguenti), il Comitato è stato ricondotto, quale Organo del Ministero, nell'ambito di un corretto rapporto gerarchico all'interno del Dipartimento, di cui diviene Centro di costo.

La norma de qua detta le disposizioni per il rinnovo dei componenti degli organi del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, in scadenza alla fine dell'anno in corso, e le disposizioni per integrarne le attribuzioni, già previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 284/2005, brevemente illustrate di seguito.

Attribuzioni del Comitato centrale

La norma che si commenta intende ulteriormente valorizzare le funzioni del Comitato centrale quale organo di riferimento del settore dell'autotrasporto di merci anche alla luce della soppressione della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica avvenuta con l'art. 12 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In tale ottica si inseriscono le disposizioni che attribuiscono al Comitato centrale, nella sua attuale configurazione giuridica di articolazione dell'Amministrazione, funzioni di consulenza e di supporto ai fini della definizione dell'indirizzo politico-amministrativo del settore, per l'innanzi svolte dalla Consulta.

Merita di essere segnalata la previsione che attribuisce al Comitato stesso funzioni di garanzia del rispetto della deontologia professionale da parte delle imprese iscritte, sia attraverso la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alla professione (e dunque per l'iscrizione all'Albo), e dell'esercizio dell'attività economica conformemente ai canoni di una concorrenza leale fra operatori economici operanti nel medesimo settore. In tale cornice s'inserisce l'attività di controllo funzionale agli scopi sopra evidenziati, a tutela degli stessi operatori del settore (committenti e

vettori) e della collettività (si allude soprattutto ai profili legati alla sicurezza della circolazione stradale).

Nel quadro dell'attività di controllo sulle imprese deve farsi menzione della verifica della congruenza fra la consistenza del parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, anche al fine di combattere l'assunzione di lavoratori senza le necessarie coperture previdenziali ed assicurative obbligatorie per legge con pesanti ricadute sul versante dell'evasione fiscale, nonché della regolare copertura assicurativa dei veicoli utilizzati dall'impresa, problema divenuto di pressante attualità negli ultimi anni.

Si tratta di questione cui le associazioni di categoria attribuiscono grande rilevanza non solo per combattere i fenomeni di concorrenza sleale, ma anche per dare maggiore visibilità alle imprese più virtuose.

Rinnovo del Comitato

Com'è noto, a seguito di quanto disposto dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (c.d. decreto "Milleproroghe"), come integrato con DPCM del 26 giugno 2013, è previsto che alla data del 31 dicembre 2013 venga a scadenza il mandato di tutti i componenti dell'organo.

In vista del rinnovo del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori si rende pertanto necessario riformulare la norma sui rappresentanti di categoria che entrano a farne parte.

Infatti secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 284 l'accreditamento delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presso il Comitato Centrale era frutto dell'accreditamento presso la Consulta generale per l'autotrasporto: le associazioni che riuscivano a dimostrare i requisiti previsti per l'ingresso in quest'ultimo organismo (definiti all'art. 5, comma 1, lett. f), entravano di diritto a far parte della Comitato Centrale per il quale, pertanto, non esistono, allo stato, criteri autonomi di designazione. Il decreto Legge in materia di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica (decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ha profondamente modificato questo quadro, in quanto:

a) la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica è stata soppressa per effetto dell'articolo 12, comma 20 di tale decreto legge, per cui, vista l'assenza di criteri autonomi per la designazione dei componenti delle associazioni di categoria

del Comitato Centrale, allo stato non vi sono norme adeguate per assolvere a questo compito;

b) In ogni caso, quand'anche si ritenessero ancora applicabili i criteri previsti per l'appartenenza alla Consulta (art. 5, comma 1, lett. f del d.lgs 284/2005), tra di essi figura quello previsto al numero 5), che fa riferimento alla presenza di sedi dell'associazione di categoria in almeno 30 Province. Questo criterio deve essere senza dubbio rivisto, anche alla luce dei previsti interventi normativi a riguardo.

Del pari si prevedono criteri più selettivi in ordine ai requisiti di rappresentatività che le Associazioni devono possedere per entrare a far parte del Comitato (esse devono, per esempio, annoverare non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate, ed essere firmatarie degli ultimi due rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione).

Sono inoltre trasferite agli Uffici periferici della motorizzazione civile le funzioni di gestione e aggiornamento degli albi provinciali degli autotrasportatori (oggi curate dalle Province) nonché il rilascio delle licenze di trasporto in conto proprio.

Tale modifica nasce dalla necessità di dare applicazione all'articolo 2, paragrafo 1, numero 7) del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, nonché di evitare diversità di prassi amministrative da provincia a provincia (come, invece l'esperienza di questi anni ha evidenziato). In buona sostanza con la norma che si illustra viene razionalizzata l'organizzazione amministrativa, prevedendosi l'incardinamento dell'intera procedura autorizzativa per l'esercizio della professione di autotrasportatore in capo ad un'unica Autorità (gli Uffici periferici della motorizzazione). La circostanza poi che le funzioni di registrazione e di tenuta del Registro Elettronico Nazionale (REN), ivi compresa la verifica del requisito di stabilimento, sono state attribuite in capo agli Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rendono ancora più opportuno l'accorpamento di queste funzioni in capo agli UMC.

Giova ricordare, infatti, che con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il legislatore ha previsto che sia attribuita alle Province la cura e la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori (già comitati

provinciali per l'albo) che ai sensi della legge 298/1974 erano incardinati negli uffici provinciali MCTC).

RELAZIONE TECNICA

In relazione ai profili finanziari, la disposizione ha non determina nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare si segnala:

Comma 9-bis, lett. a): la disposizione si propone di valorizzare le funzioni del Comitato centrale, prevedendo, in particolare, che, al fine di accertare la regolarità delle imprese iscritte, lo stesso possa fare ricorso ai dati del CED per verificare la regolare copertura assicurativa dei veicoli nonché alle banche dati dell'INPS, dell'INAIL e delle camere di commercio, per accertare la congruità tra parco rotabile e numero di autisti dipendenti. Ovviamente trattasi di funzioni che saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Anche la funzione di cui alla lettera m) di studio e consulenza, lungi dal creare anche solo i presupposti per nuove spese, è finalizzata a razionalizzare e a rendere strutturale e strutturato – nell'ambito del Ministero – il supporto e la necessaria partecipazione delle Associazioni di categoria (presenti nel Comitato Centrale) nell'elaborazione delle soluzioni alle problematiche del settore.

Comma 9-bis, lett. b): la disposizione disciplina i criteri a cui attenersi ai fini del rinnovo dei componenti degli organi del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, in scadenza alla data del 31 dicembre 2013. Ovviamente resta invariato il numero dei componenti ma si rende necessario intervenire sui criteri di nomina, poiché il vigente decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 prevede che l'accreditamento delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presso il Comitato Centrale scaturisce "ipso iure" dall'accreditamento presso la Consulta generale per l'autotrasporto: le associazioni che riuscivano a dimostrare i requisiti previsti per l'ingresso in quest'ultimo organismo entravano di diritto a far parte della Comitato Centrale per il quale, pertanto, non esistono, allo stato, criteri autonomi di designazione. Il decreto legge in materia di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica del 6 luglio 2012 ha profondamente modificato questo quadro, sopprimendo la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, con la conseguenza che, stante l'assenza di criteri autonomi per la designazione dei componenti delle associazioni di

categoria del Comitato Centrale, allo stato non vi sono norme adeguate per assolvere a questo compito.

Il numero dei componenti resta immutato e, dunque, la disposizione non determina alcun onere a carico della finanza pubblica ma, al contrario, serve a risolvere i problemi interpretativi che deriverebbero – a normativa invariata – in fase di rinnovo dei componenti, evitando anche il possibile ricorso a contenziosi che potrebbero gravare sul bilancio dello Stato.

Comma 9-ter: la disposizione riporta in capo agli Uffici periferici della motorizzazione civile le funzioni di gestione e aggiornamento degli albi provinciali degli autotrasportatori, oggi curate dalle Province, a seguito del trasferimento di funzioni avvenuto con l'articolo 105, comma 3, lett. h) della legge n.112 del 1998.

Tale norma non determina oneri a carico della finanza pubblica ma, al contrario, risponde all'esigenza di evitare diversità di prassi amministrative da provincia a provincia (come, invece l'esperienza di questi anni ha evidenziato).

In buona sostanza, con la norma che si illustra viene razionalizzata l'organizzazione amministrativa, prevedendosi l'incardinamento dell'intera procedura autorizzativa per l'esercizio della professione di autotrasportatore in capo ad un'unica Autorità (gli Uffici periferici della motorizzazione). La circostanza poi che le funzioni di registrazione e di tenuta del Registro Elettronico Nazionale (REN), ivi compresa la verifica del requisito di stabilimento, sono state attribuite in capo agli Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rendono ancora più opportuno l'accorpamento di queste funzioni in capo agli UMC e si risolverebbero, sicuramente, in uno snellimento procedurale anche a vantaggio delle stesse imprese.

Anche sotto tale profilo, si segnala la totale assenza di oneri a carico della finanza pubblica. In particolare gli Uffici motorizzazione civile potranno far fronte senza necessità di ulteriore personale. Va rilevato infatti che gli adempimenti per la cura della tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori saranno curati dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, infatti, appare più che congrua la quota annuale assegnata alle Province per la tenuta degli albi, a valere sui fondi del Capitolo ex 3980 per federalismo amministrativo, pari a euro 361.520,00. Tale

somma dovrà, ovviamente, transitare nel bilancio per le spese di funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile.

Si prevede, infine, che il trasferimento avvenga entro sei mesi dalla pubblicazione della legge mentre nel frattempo le funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi continueranno ad essere esercitate, in via transitoria, dalle Province.

Con la proposta emendativa di cui al comma 2 si prevede, invece, di escludere il credito di imposta sul gasolio per autotrazione, previsto quale agevolazione a favore del settore dell'autotrasporto di merci in conto terzi, dalla possibilità del taglio di cui all'articolo 17, comma 7 del disegno di legge di stabilità, in quanto trattasi di un settore particolarmente interessato dalla grave crisi economica e che sta attraversando una fase di forte agitazione.

Il mancato rimborso che potenzialmente potrebbe scaturire dai tagli sul relativo capitolo di pertinenza si ripercuoterebbe gravemente su un settore che fortemente penalizzato dalla sfavorevole congiuntura economica oltre a tradursi in un ulteriore aggravio per i cittadini, poiché l'aumento del costo del trasporto e della logistica si tradurrebbe inevitabilmente in un aumento generalizzato dei costi, assolutamente da evitare.

AS 1120

Disegno di legge di stabilità 2014

All'articolo 7, il comma 6 è sostituito dal seguente: **LSU CALABRIA / PCM**

"6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della Regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014, detratto 1 milione di euro destinato per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Relazione illustrativa

L'emendamento estende ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, nonché a quelli di cui alla legge Regione Calabria n. 15 del 2009 le previsioni e le finalità indicate nell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997. Si tratta, in concreto, di venire incontro alle esigenze dei lavoratori appartenenti a categorie non inquadrati nei ruoli degli enti territoriali e che pur svolgono funzioni amministrative essenziali per quegli enti.

Relazione tecnica

Rispetto alla disposizione già presente nel testo del ddl, l'emendamento estende i benefici già previsti alle categorie, indicate nella disposizione, di cui si avvalgono gli enti territoriali della Regione Calabria, integrando l'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro, cui si fa fronte con Con futuro provvedimento, ove necessario, l'autorizzazione potrà essere ulteriormente integrata.

EMENDAMENTO ART 9

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 7, inserire i seguenti: **LAMPEDUSA / PCM**

"7-bis. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture e servizi, al Comune di Lampedusa e Linosa sono assegnati dieci milioni di euro per l'anno 2014 e cinque milioni di euro per il 2015 e il 2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziato dalla presente legge per gli anni 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il Comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al CIPE, che lo approva in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione Sicilia, un piano di interventi in materia di incremento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica, e di misure dirette a migliorare i servizi per la cittadinanza, finalizzato, in particolare, ad assicurare l'approvvigionamento idrico e energetico e il miglioramento della continuità territoriale. Il piano degli interventi strategici approvato dal CIPE dovrà prevedere altresì specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, nonché misure idonee a rafforzare la capacità amministrativa del Comune. La spesa realizzata per tali interventi e misure è esclusa dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno e gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti sono compensati a valere sulle risorse di cui al primo periodo. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa fornisce la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e di quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

7-ter. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."

2) dopo il comma 11, inserire il seguente: **FONDO POLITICHE FAMIGLIA / PCM**
 "11-bis. Il fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016."

3) dopo il comma 12, inserire il seguente: **SALUTE**

"12-bis. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2014. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

4) dopo il comma 19, inserire il seguente:

~~POLITICHE AGROALIMENTARI~~ **PCPI**

19-bis. Il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, di cui al comma 19, è destinato anche alle imprese i cui progetti di riconversione rivestono interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Tali progetti riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del Regolamento (CE) n.320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, in nuove attività di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in caso di necessità e per l'attuazione di detti progetti, nomina Commissari *ad acta* per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale approvati dal Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da questo adottate. Ai Commissari non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento.

AUTONOMO

5) sostituire il comma 21 con il seguente:

IMPIANTI SPORTIVI (INTERNO)

"21. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento. Le disposizioni dettate con il presente comma sono finalizzate a consentire, per gli impianti di cui alla lettera c), il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui sopra, come integrate, e a favorire comunque la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero l'ammodernamento di quelli già esistenti, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti sportivi e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

- a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con l'associazione o la società sportiva utilizzatrice in via prevalente. Il comune, eventualmente previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato, dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità, il pubblico interesse della proposta, eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto; successivamente a tale indicazione, non possono essere poste condizioni ulteriori o diverse o modificative più gravose rispetto a quelle

- indicate. L'intervento può prevedere uno o più impianti sportivi, nonché insediamenti edilizi o interventi urbanistici entrambi di qualunque ambito o destinazione, anche non contigui agli impianti sportivi, che risultino funzionali al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'intervento e concorrenti alla valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio di riferimento;
- b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa, ove occorra, conferenza di servizi decisoria, approva, entro il termine di 120 giorni dalla presentazione, il progetto, dopo aver invitato, ricorrendone i presupposti e le ragioni, il soggetto proponente ad apportare le modifiche strettamente necessarie. Ove il progetto comporti varianti urbanistiche o valutazione di impatto ambientale, il progetto è approvato entro i successivi 60 giorni anche dalla regione. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;
 - c) in caso d'inerzia o di superamento del termine di cui alle precedenti lettere ovvero di espresso dissenso in sede di conferenza di servizi decisoria da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio dei Ministri, al quale è chiamato a partecipare il Presidente della regione interessata, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti inferiori a quelli indicati nel precedente periodo e, comunque, pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di 30 giorni concesso all'ente territoriale, nomina, d'intesa con la regione interessata, un apposito commissario con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni, sentita la medesima regione, i provvedimenti necessari;
 - d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto;
 - e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso."

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "da enti pubblici" inserire le parole "dallo Stato e da enti territoriali".

AGGIUNGERE AL 9 ANCHE EDITORIA